

ISTRUZIONI

per la compilazione della dichiarazione IVA Mod. 74-bis

Premessa

La dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 5, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, è predisposta in duplice esemplare, uno per l'ufficio ed uno per il contribuente.

Deve essere presentata o spedita dai curatori o dai commissari liquidatori, entro quattro mesi dalla data di nomina, al competente ufficio IVA o delle Entrate (ove istituito).

I dati contabili devono riferirsi alle operazioni effettuate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa.

Nella dichiarazione devono essere indicati i dati del soggetto fallito o in liquidazione coatta amministrativa (società - ditta, partita IVA e codice fiscale) ed i dati del curatore fallimentare o del commissario liquidatore (nominativo, data di nomina, codice fiscale, numero telefonico e di fax e domicilio fiscale), nonché il tribunale che ha emesso la sentenza con il numero e la data della stessa. La scelta operata per la tenuta della contabilità, in EURO o in lire, deve essere evidenziata barrando la casella corrispondente nell'apposito spazio. Conseguentemente, i dati devono essere indicati in migliaia di lire ovvero in unità di EURO.

Si chiarisce che i curatori fallimentari o i commissari liquidatori devono presentare altresì la dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta, e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tali date.

AVVERTENZE:

– Per un approfondimento del contenuto dei vari righi della dichiarazione si fa rinvio ai chiarimenti indicati nel fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

– Ove non diversamente specificato, gli articoli di legge richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Dati contabili

– Rigo A1, valore delle rimanenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa.

– Rigo A2, valore delle rimanenze alla data di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa.

I dati da indicare dal rigo A3 al rigo A8 devono riferirsi al periodo 1° gennaio – data di dichiarazione di fallimento.

– Righi A3 ed A4, riportare rispettivamente il totale delle operazioni attive non imponibili e delle esenti.

– Rigo A5, ammontare complessivo delle operazioni imponibili, (cessioni di beni e prestazioni di servizi), e della relativa imposta.

– Rigo A6, totale degli acquisti dei beni destinati alla rivendita o alla produzione di beni o servizi, e della relativa imposta.

– Rigo A7, totale degli altri acquisti e delle importazioni rilevanti ai fini IVA, e totale dell'IVA riguardante le operazioni imponibili.

– Rigo A8, ammontare dell'IVA ammessa in detrazione, tenuto conto dei limiti alla detrazione previsti dagli articoli 19, 19-bis, 19-bis1 e 19-bis2.

– Rigo A9, credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso.

– Rigo A10, ammontare delle risultanze a debito delle liquidazioni periodiche, comprensivo degli interessi dell'1,50% per le liquidazioni trimestrali.

– Rigo A11, totale dei versamenti periodici effettuati, comprensivo degli interessi dell'1,50% per le liquidazioni trimestrali.

– Rigo A12, ammontare dell'IVA relativa alle seguenti operazioni:

- operazioni di cui all'articolo 17, comma 3, effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di operatori nazionali (che devono emettere autofattura, da registrare sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti), comprese le introduzioni nello Stato di beni provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino;
- compensi corrisposti dagli esercenti l'attività di trasporto pubblico urbano di persone ai rivenditori di documenti di viaggio (art. 74, comma 1, lett. e).

– Rigo A13, imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sulle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (prestazioni di servizi relativi a beni mobili comprese le perizie, trasporti di beni, prestazioni accessorie, intermediazioni).

N.B.: *Gli importi di cui ai righi A12 e A13 non devono essere compresi nel rigo A5 colonna imposta, mentre i corrispondenti imponibili vanno compresi tra gli acquisti (righe A6 e A7).*

– Rigo A14, importo detraibile (c.d. IVA teorica) da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli, compresi nella Tabella A – parte prima.

L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali forfetarie di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero effettuate nel territorio dello Stato.

– Rigo A15, compilare nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righe A8, A9, A11 ed A14 risulti superiore alla somma degli importi di cui ai righe A5 (colonna imposta), A12 ed A13. Viceversa, compilare il rigo A16 nel caso in cui la somma degli importi di cui ai righe A8, A9, A11 e A14 risulti inferiore alla somma degli importi di cui ai righe A5 (colonna imposta), A12 ed A13.

– Rigo A17 importo complessivo delle cessioni e prestazioni intracomunitarie non imponibili, al netto delle variazioni in diminuzione. Si pone in evidenza che in tale rigo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati anche nei registri delle fatture emesse.

Vanno compresi nel rigo:

- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tra le quali sono comprese sia l'ipotesi in cui il cedente nazionale consegna dei beni per conto del proprio acquirente intracomunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest'ultimo sia l'ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa, dal proprio fornitore comunitario, al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell'imposta relativa all'operazione;
- le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi e non nella tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. n.633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli che rientrano nel particolare regime di cui all'art.34 dello stesso D.P.R.
- le cessioni intracomunitarie estratti da un deposito IVA con spedizione verso un altro Stato membro della Comunità europea (art. 50-bis, comma quattro, lett. f, del D.L. n.331/1993).
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del decreto legge n. 331 del 1993 (prestazioni di servizio relative a beni mobili, comprese le perizie eseguite in Italia, sempre che i beni, a fine lavorazione, siano spediti o trasportati fuori del territorio dello Stato, prestazioni di trasporto intracomunitario e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni accessorie a trasporti intracomunitari e relative prestazioni di intermediazione, altre prestazioni di intermediazione relative a beni mobili), non soggette ad imposta, rese nei confronti di soggetti passivi di altri Stati membri.

– Rigo A18, importo complessivo delle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.

– Rigo A19, importo complessivo degli acquisti intracomunitari, al netto delle variazioni in diminuzione. Devono essere compresi:

- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari dei beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, non soggetti all'imposta ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del *plafond*, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, richiamati dall'art. 42 comma 1 del D.L. 331/1993.
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del *plafond*, compresi quelli afferenti i beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lettera a) del D.L. n. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari di pubblicazioni estere, da parte di biblioteche universitarie, non soggetti all'imposta;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, richiamato dall'art. 42, comma 1, del D.L. 331/1993;
- i corrispettivi degli acquisti intracomunitari, al netto dell'IVA, per i quali, ai sensi dell'art. 19 bis 1, o di altre disposizioni, non è ammessa la detrazione dell'imposta.

– Rigo A20, ammontare degli acquisti di beni provenienti da San Marino, per i quali l'acquirente nazionale abbia integrato e registrato le relative fatture a norma del 3° comma dell'art. 17. Nello stesso rigo deve essere compreso l'ammontare degli acquisti di beni per i quali l'acquirente nazionale abbia corrisposto l'imposta direttamente al cedente sammarinese.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.